

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/88 DELLA COMMISSIONE**  
del 29 luglio 1988

che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali per la campagna 1988/1989, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, i quali rappresentano la garanzia concessa al produttore; che, tuttavia, in seguito alla modifica del regime d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(3)</sup>, gli acquisti d'intervento si effettuano ad un livello di prezzo inferiore al prezzo d'intervento; che tale livello, che d'ora in avanti rappresenta la garanzia effettiva concessa al produttore, deve pertanto servire da base di calcolo degli importi compensativi adesione;

considerando che, tenuto conto dell'allineamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comunitari per il granturco e per il frumento tenero a decorrere dal 1° luglio 1988, non occorre fissare importi compensativi «adesione» per i cereali summenzionati; che è tuttavia opportuno permettere agli interessati di recuperare gli importi compensativi adesione già riscossi per detti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 111, paragrafo 3 dell'atto suddetto, gli importi compensativi adesione applicabili per i prodotti trasformati sono derivati dagli

importi compensativi applicabili ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare; che tali coefficienti devono essere fissati tenendo conto degli elementi tecnici di trasformazione, nonché del fatto che tali importi compensativi si applicano alle importazioni, alle esportazioni e negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1923/88 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati per la campagna di commercializzazione 1988/1989 nell'allegato A.

2. Sono fissati nell'allegato B:

- gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 per la campagna di commercializzazione 1988/1989;
- i coefficienti di cui all'articolo 111, paragrafo 3 dell'atto di adesione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia esso si applica, su domanda degli interessati, a decorrere dal 1° luglio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 6.